

Una firma per la vita

Il contenuto dell'iniziativa

Esso è descritto confrontando l'attuale formulazione dell'art. 1 del codice civile, come la proposta di modifica.

Art. 1 attuale: "La capacità giuridica si acquista dal momento della nascita. I diritti che la legge riconosce al concepito sono subordinati all'evento della nascita".

Nuovo testo proposto: "Ogni essere umano ha la capacità giuridica fin dal momento del concepimento. I diritti patrimoniali che la legge riconosce a favore del concepito sono subordinati all'evento della nascita".

Che cosa è la "capacità giuridica"?

E' l'attitudine ad avere diritti. Non è la capacità di agire, che implica l'attitudine a modificare la propria sfera giuridica. Anche il neonato o l'interdetto non hanno la capacità di agire, ma nessuno ma nessuno nega che abbiano la capacità giuridica. Nessuno mette in discussione che il neonato possa essere proprietario, abbia diritto alla vita, alla salute etc. In sostanza, avere la capacità giuridica significa essere considerati dal diritto soggetti e non oggetti. L'embrione non ha molti diritti, ma ha il diritto alla vita, alla famiglia, alla integrità fisica. Negargli la capacità giuridica significa negargli tutto questo.

Si può dire che già ora l'art. 1 del C.C. riconosce dei diritti al nascituro? Nel caso positivo non è inutile la vostra iniziativa?

E' vero che l'art. 1 del C.C. riconosce dei diritti al concepito. Egli può ricevere per donazione o per successione ereditaria, ma si tratta di diritti subordinati all'evento della nascita. Ciò ha determinato infinite discussioni tra i commentatori. In ogni caso dalla mancanza di un formale (espresso) riconoscimento della capacità giuridica, alcuni giudici (anche quelli della Corte costituzionale italiana nel 1975) fanno derivare il principio che il concepito non è giuridicamente una persona e sulla base di questa negazione vengono legittimate molte oppressioni alla vita concepita.

Quindi attribuire al concepito la capacità giuridica equivale a dichiararlo una persona. Non vi pare troppo?

No. Il problema è stabilire se il concepito è un essere umano. Se lo è (e non si vede come potrebbe non esserlo) egli è una persona. Il principio di egualianza che sta alla base della cultura giuridica moderna e che ha trovato la più solenne espressione nelle varie dichiarazioni dei diritti dell'uomo non consente la discriminazione tra esseri umani che sono persone ed esseri umani che non sono persone. In altre epoche questa discriminazione era ammessa anche giuridicamente. Gli schiavi erano considerati cose, non persone, tanto è vero che la loro uccisione non veniva punita come omicidio, ma come danneggiamento. I neri sono stati dichiarati "non persone" da una sentenza della Corte suprema degli Stati Uniti del 1857. Oggi questo tipo di discriminazione dovrebbe essere finita. Il Comitato Nazionale di Bioetica in un documento del luglio 1996 su "Identità e statuto dell'embrione umano" ha riconosciuto all'unanimità "il dovere morale di trattare l'embrione umano fin dalla fecondazione come una persona". Questo dovere ce l'ha anche il legislatore.

D'altra parte l'art. 1 del Codice Civile è una norma giuridica. Perciò nel suo ambito non ha importanza il concetto filosofico di persona. Il diritto riconosce la personalità giuridica (e la capacità giuridica) anche agli

enti (ad esempio società per azioni, comuni, province, Asl, etc.) perché hanno dei diritti sebbene non abbiano un corpo umano. Perché non dovrebbe riconoscerla all'embrione?

Quindi voi affermate che fin dal concepimento vi è un essere umano?

Certo. Non è una rivelazione di Fede. Sono la scienza e la ragione che lo affermano. Le scoperte moderne mostrano che il concepito si sviluppa in modo continuo e autonomo in virtù di un principio organizzatore interno. Lo sviluppo non cessa neppure dopo la nascita. Non è un pesce; non è un albero. Ciascuno di noi prima di essere adulto, giovane, ragazzo, fanciullo, neonato è stato embrione e feto. Cambiano i nomi, ma identica è la sostanza umana.

Alcuni, però, dubitano che il concepito fin dal suo inizio sia un essere umano. Il pluralismo è un valore.

Stabilendo per legge che anche nella fase embrionale esiste soggettività giuridica non si impone indebitamente a tutti una unica visione?

Non dimentichiamo che stiamo parlando della vita umana nel campo del diritto. Che cosa si deve giuridicamente fare quando vi è un dubbio sull'esistenza di una vita umana? Quando avviene un disastro in mare o in montagna, quando crolla un edificio o avviene un terremoto, che cosa si deve giuridicamente fare finché permane un dubbio sull'esistenza in vita di naufraghi o di alpinisti o di cittadini sepolti dalle macerie? Sarebbe lecito dire: ognuno si comporti come meglio crede? In realtà il pluralismo è legittimo, ma non può intaccare la ragione stessa per cui viviamo in società: la protezione della vita umana. Altrimenti potremmo dire che "pluralisticamente" avevano ragione anche quelli che consideravano cose gli schiavi e i neri o addirittura Hittler e Bin Laden...

Ma non c'è il rischio che riconoscendo la capacità giuridica anche al concepito si creino intricati problemi nel campo delle successioni e delle donazioni? Che succede nel campo patrimoniale se il concepito muore prima del parto?

La proposta non tocca il campo patrimoniale dove tutto resterebbe come è adesso. Infatti il progetto modifica anche il secondo comma dell'art. 1 aggiungendovi la parola "patrimoniali" per dire che i diritti che hanno questa natura restano subordinati all'evento della nascita. Invece l'evento nascita non condiziona affatto i diritti personali: alla vita, alla integrità fisica, alla salute, alla famiglia.

Qualcuno dice che la vostra proposta è inutile perché la capacità giuridica è già implicitamente riconosciuta dalla Costituzione particolarmente all'art. 2 che riconosce e garantisce i diritti dell'uomo...

Questa affermazione ha fondamento. Ma purtroppo non è condivisa da molti e quel che è più importante non è una affermazione della Corte costituzionale, la quale anzi, nel 1975, proprio facendo leva presumibilmente sull'art. 1 del C.C., ha detto che il concepito la cui "situazione giuridica" trova tutela nell'art. 2 della Costituzione, "persona deve ancora diventare". Dunque è opportuna una chiarificazione.

Ma allora perché non modificare la Costituzione invece del Codice Civile?

Perché è molto più complicato modificare la Costituzione piuttosto che una legge ordinaria. E poi il codice Civile parla proprio delle persone e della capacità giuridica. Inoltre la interpretazione della Costituzione nel senso che essa già riconosce il diritto alla vita del concepito è già possibile e di fatto accolta dalla Corte costituzionale, senza peraltro spingerla fino alle ultime conseguenze.

Proporre di modificare la Costituzione potrebbe sembrare condividere la tesi avversaria secondo la quale attualmente non ci sarebbe protezione costituzionale del diritto a nascere. Invece il cambiamento dell'art. 1 del C.C. spingerebbe la Corte costituzionale ad una interpretazione più coerente e coraggiosa della Costituzione stessa.

Non vi pare una originalità un po' singolare la vostra strategia di riconoscere la capacità giuridica anche al concepito?

Al contrario è la semplice e logica attuazione di una serie di inviti e suggestioni che provengono da fonti autorevolissimi. In questo medesimo dossier riportiamo alcuni passaggi significativi di tali documenti. La nostra tesi è tutt'altro che isolata. Chi scorre le sentenze costituzionali di molti Paesi europei (Germania, Polonia, Ungheria, Portogallo) vi trova sollevato ampiamente il problema della personalità giuridica del nascituro e vi è anche ben rappresentato il suggerimento al legislatore ordinario perché provveda. Abbiamo già ricordato il parere del Comitato Nazionale di Bioetica: quale è l'aspetto preliminare ed elementare per trattare l'embrione umano come una persona se non quello di riconoscerlo come soggetto?

Del resto basta rileggere senza pregiudizi e facendo riferimento al principio di egualanza, l'art. 22 della nostra Costituzione, vi si legge: "Nessuno può essere privato per motivi politici della capacità giuridica...". Questa norma fa eco all'art. 16 del patto internazionale sui diritti civili e politici del 1966 vincolante anche per l'Italia, che ha una formulazione ancora più ampia e forte: "ogni individuo ha diritto al riconoscimento in qualsiasi luogo della sua personalità giuridica".